



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai signori magistrati:

Mauro OREFICE	Presidente
Pasquale DADDABBO	Consigliere
Giuseppe COLAVECCHIO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere
Antonio DI STAZIO	Consigliere
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere relatrice

ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 720/RCS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto da **Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Umbria**

contro

- 1) GESENU S.p.a. (P.I.V.A.001162430548) in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Fulcieri P. de Calboli n.5, presso lo studio dell'Avv. Dario Buzzelli (dariobuzzelli@ordineavvocatiroma.org) dal quale, unitamente

- all'Avv. Francesco M. Falcinelli (francescomaria.falcinelli@avvocatiperugiapec.it), è rappresentata e difesa, in forza della procura speciale allegata alla memoria di costituzione;
- 2) GEST s.r.l. (C.F./P.Iva: 03111240549), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Perugia, alla Via Monteneri n. 43, presso lo studio dell'Avv. Carlo Fiorio, dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione (carlofiorio@pec.it);
 - 3) T.S.A. TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.p.a. (P.I.V.A. 01857340549) in persona del legale rappresentante pt., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons, dal quale, unitamente all'Avv. Roberto Baldoni (roberto.baldoni@pec.it), è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
 - 4) ROTONDI LUCA, (c.f. RTNLCU67M13D786S), elettivamente domiciliato in Roma, alla Vaia Garigliano n. 57, presso lo studio dell'Avv. Chiara Lazzari (chiara.lazzari@avvocatiperugiapec.it), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
 - 5) CECILI GIULIANO (c.f.: CCL GLN 50B16 E250O) elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci, unitamente all'Avv. Ubaldo Minelli (ubaldo.minelli@avvocatiperugiapec.it), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione;
 - 6) SISANI Luciano (c.f.: SSNLCN51L09E805Y), elettivamente

domiciliato in Perugia, alla Via della Madonna Alta n. 138/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gabriele Corbucci (giovannigabriele.corbucci@avvocatiperugia_pec.it) dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;

7) ROBERTO DAMIANO (c.f. DMNRRT77A21D653K), elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci, 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Longo (alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.it) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

8) SASSAROLI GIUSEPPE, nato a Cupra Montana (AN) il 27.03.1950 (C.F. SSS GPP 50C27 D211I) e residente in Corciano (PG) Via Firenze n. 20, elettivamente domiciliato nel domicilio fisico in Roma, Via Cicerone 44, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons, unitamente all'Avv. Mario Rampini (mario.rampini@avvocatiperugiapec.it), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio allegato alla memoria di costituzione

avverso

l'ordinanza n. 10/20/R della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata in data 16 novembre 2020.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la nomina del relatore;

esaminato il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del giorno 10 marzo 2021, il relatore dott.ssa Maria Cristina Razzano, assistita dal Segretario d'udienza Rita D'Innocenzo, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott.ssa Elena Tomassini, gli Avvocati Ubaldo Minelli, Alessandro Longo, Francesco Maria Falcinelli, Dario Buzzelli, Roberto Baldoni, Carlo Fiorio, Mario Rampini, Giovanni Gabriele Corbucci e Chiara Lazzari, per i resistenti.

F A T T O

1. Con ricorso per regolamento di competenza, depositato in data 12 gennaio 2021, il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria ha impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Collegio ha sospeso il giudizio di responsabilità iscritto al n. 12742 del registro di segreteria.

2. Espone la ricorrente parte pubblica che, con atto di citazione depositato il 3 novembre 2017, conveniva in giudizio i soggetti in epigrafe generalizzati per sentirli condannare in via solidale, a titolo di dolo, ad un risarcimento pari ad € 25.303.530,53 in favore dei ventiquattro Comuni componenti l'Ambito Territoriale Integrato (ATI2: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).

3. Il danno, nella prospettazione attorea, sarebbe stato prodotto a causa di specifici inadempimenti contrattuali addebitabili al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra la Gesenu S.p.A. (capogruppo), la T.S.A. S.p.A., la S.I.A. S.p.A. e la Eco Cave S.r.l., dopo l'aggiudicazione tutte incorporate nella Gest S.r.l., con pagamento di fatture emesse dalla società Gesenu S.p.A. (per complessivi € 20.947.683,64), e dalla società T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. (per complessivi € 4.355.846,89), per servizi di gestione e trattamento rifiuti mai espletati, nel periodo 2010-2015.

4. Con sentenza della Sezione territoriale n. 80/2018, depositata il 26 ottobre 2018, il giudizio veniva definito in primo grado con sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice ordinario, nei confronti di tutti i convenuti, con compensazione delle spese legali.

5. Con sentenza della Prima Sezione centrale di Appello, n. 28/2020, depositata il 3 febbraio 2020, la sentenza di primo grado, su gravame della Procura regionale, era annullata con rinvio al primo grado, previa declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti. La riforma della pronuncia impugnata era motivata dall'accertata sussistenza di un rapporto di servizio (a nulla rilevando la natura contrattuale del medesimo), e del prospettato danno erariale (senza che rilevasse la natura pubblica o privata del soggetto danneggiante), verificatosi nell'espletamento di una attività di pubblico interesse, quale quella di gestione dei rifiuti ex art. 177, comma 2, d. lgs. n. 152/2006.

6. Pertanto, per effetto della rimessione ex art. 199 c.g.c., con atto di citazione depositato il 23 marzo 2020 il processo è stato riassunto dalla Procura regionale, dinanzi alla Sezione umbra in diversa composizione, confermando le conclusioni dell'originario atto introduttivo del giudizio.

7. All'udienza di discussione, il Collegio ha ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione promossa da taluni convenuti e ha emesso l'ordinanza impugnata.

8. Il Procuratore regionale ricorrente contesta il provvedimento per violazione di legge e, in particolare, dell'art. 106 c.g.c. In difetto dei presupposti delineati nel codice di rito (pregiudizialità tecnica e necessità di accertamento con efficacia di giudicato della causa presupposta), la sospensione del processo sarebbe ammessa solo su concorde richiesta delle parti e, comunque, per non più di tre mesi (v. art. 106, c. 2, c.g.c.). Difatti, il legislatore delegato avrebbe eliminato la possibilità della c.d. "sospensione facoltativa", per ragioni di opportunità discrezionalmente valutate dal Giudice, pure ammessa da risalente giurisprudenza contabile. Ebbene, tra il giudizio pendente in Cassazione (avverso la pronuncia di appello n. 28/2020) e la pretesa erariale, azionata dalla Procura contabile nei confronti dei concessionari del servizio, non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità tecnica, avendo la Sezione territoriale *«equivocato la nozione di pregiudizialità, individuandola nel "pregiudizio [conseguente all'eventuale] difetto di giurisdizione" che potrebbe essere affermato dalla Corte di Cassazione nei confronti dei due convenuti T.S.A.*

e *Sassaroli*» (pag. 6 ricorso), con la conseguenza che il Collegio avrebbe disposto una sospensione “facoltativa” non consentita dal codice di giustizia contabile.

9. L’ordinanza sarebbe stata emessa, in ogni caso, in violazione dell’art. 208 c.g.c. che, come noto, esclude l’efficacia sospensiva della esecutività della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione (salve le ipotesi di cui all’art. 209 dello stesso Codice, nella fattispecie del tutto inconferenti). Disponendo la sospensione del giudizio, la Sezione giurisdizionale avrebbe, di fatto, sospeso l’efficacia della sentenza di appello n. 28/2020, che aveva già riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, in attesa della decisione delle Sezioni unite, eludendo per tale via anche il disposto di cui all’art. 208 c.g.c.. Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento del ricorso e la riforma del provvedimento gravato, con rimessione in prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice territoriale.

10. In data 19.01.2021, è pervenuta, dalla Procura regionale ricorrente, copia dell’estratto del verbale di udienza dal quale si evincerebbe con chiarezza la ferma opposizione all’istanza di sospensione; in data 9.02.2021, risultano trasmesse anche le registrazioni fonografiche relative alla stessa discussione orale.

11. Con memoria depositato in data 15.02.2021, si è costituito in giudizio Cecili Giuliano, patrocinato come in atti, il quale lamenta l’assenza di qualsivoglia rapporto di servizio tra GESENU S.p.A., società di cui egli sarebbe stato dipendente fino all’ottobre 2013, e gli enti pubblici territoriali che insistono nell’ATI2 e, dunque, un danno

arrecato ad ente pubblico, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Chiede, pertanto, il rigetto del promosso regolamento di competenza.

12. Con memoria depositata in data 18.02.2021, si è costituita la GESENU S.p.A., patrocinata come in atti, che ha chiesto il rigetto dell'istanza. Evidenzia il sostanziale litisconsorzio necessario tra le parti del giudizio di primo grado, nei confronti dei quali la domanda di condanna in solido renderebbe le posizioni processualmente inscindibili. Non potrebbe, pertanto, ipotizzarsi la prosecuzione del processo *“anche in potenziale mancanza di coloro che sono dalla stessa definiti come figure chiave (Sassaroli) o comunque interpreti primari dell'intera vicenda (T.S.A.)”*. Peraltro, il quadro giurisprudenziale in punto di giurisdizione sarebbe complesso e articolato, come correttamente rilevato dai primi giudici nell'ordinanza di sospensione, sicché la questione pendente dinanzi alla Corte di cassazione potrebbe motivatamente rivelarsi fondata.

13. Con memoria depositata in data 18.02.2021, si è costituita in giudizio la TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI - T.S.A., S.p.a, patrocinata come in atti, che ha contestato il ricorso, del quale ha chiesto la reiezione. In primo luogo, sarebbero completamente inammissibili tutte le argomentazioni relative alla questione della giurisdizione, oggetto di apposito giudizio dinanzi al Giudice regolatore. In secondo luogo, la verifica circa la sussistenza della *potestas iudicandi* (ossia della giurisdizione) rappresenterebbe un incumbente preliminare - e, soprattutto, pregiudiziale - in ogni

tipologia di giudizio e dinanzi a qualunque plesso giudiziario, tanto da essere rilevabile anche d'ufficio. In ogni caso, sarebbe destituita di fondamento la tesi avversa, alla cui stregua l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione produrrebbe soltanto una diversa ripartizione "pro quota" dell'addebito tra i restanti convenuti (ossia tra coloro nei cui confronti la giurisdizione contabile è ormai consolidata). Se, infatti, *«la giurisdizione non è preventivamente accertata, non è configurabile alcuna "ripartizione" della domanda (termine evocato dalla Procura ricorrente) tra plessi giurisdizionali diversi del processo ormai avviato, così come, a fortiori, non è configurabile alcun trasferimento della controversia dall'uno all'altro Plesso allorquando ci si trovi già dinanzi ad una sentenza di merito di primo grado»*. L'assunto sarebbe vieppiù veritiero nella fattispecie, in quanto in primo grado sarebbe stata prospettata una responsabilità solidale.

14. Con memoria depositata il 18.02.2021, si è costituita in giudizio la GEST S.r.l., patrocinata come in atti, la quale contesta i singoli motivi del ricorso e ne chiede il rigetto. Stando allo stesso ordito accusatorio, la fattispecie presenterebbe un inestricabile intreccio di condotte concausali tale da integrare un litisconsorzio necessario tra le parti. L'accertamento del rapporto principale, avente ad oggetto la responsabilità di due dei convenuti in giudizio, in considerazione del carattere pregiudiziale che tale rapporto riveste rispetto a quello dedotto nei confronti degli altri, non può che configurarsi come accertamento unitario, tale da determinare l'inscindibilità della causa. La successiva pronuncia delle SS.UU.

della Corte di cassazione, denegante la giurisdizione contabile, non potrebbe, peraltro, determinare un “trasferimento”, *tout court*, della vicenda alla giurisdizione ordinaria. In tal caso, i singoli Enti asseritamente danneggiati dovrebbero “riproporre” *ex novo* la domanda risarcitoria, riadattandola alle regole proprie del giudizio civile, e ben potrebbe accadere che la domanda sia formulata solo nei confronti di TSA S.p.a. (e/o dell'Ing. Sassaroli), sulla scorta di presupposti di fatto e di diritto del tutto autonomi e diversi. Del tutto infondati sarebbero i motivi dedotti dalla ricorrente Procura regionale, in relazione alla carenza di *fumus boni juris* del ricorso per cassazione, posto che la giurisprudenza del Giudice regolatore sarebbe tutt'altro che uniforme sulla specifica questione.

15. Con memoria depositata il 18.02.2021, si è costituito in giudizio Sassaroli Giuseppe, patrocinato come in atti, che ha concluso per la reiezione del ricorso, alla luce di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle della Gest S.r.l. in relazione alla sussistenza delle condizioni legittimanti la contestata sospensione del processo. Del tutto priva di fondamento sarebbe, poi, l'asserita violazione dell'art. 208 c.g.c., prospettata dalla Procura regionale ricorrente, in quanto l'esecutività a cui fa riferimento la disposizione sarebbe quella particolare idoneità delle sentenze di condanna a divenire titolo esecutivo e di consentire al creditore di procedere *in executivis*. La sentenza oggetto di impugnazione, peraltro, avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la questione della giurisdizione (rimettendo le parti dinanzi al Giudice di primo

grado), sicché la stessa avrebbe già avuto piena e totale esecuzione, esaurendo i propri effetti nel momento in cui il giudizio è stato ritualmente riassunto dalla Procura regionale.

16. Con memoria depositata il 18.02.2021, si è costituito in giudizio Rotondi Luca, il quale ha eccepito in primo luogo l'irrelevanza dei precedenti invocati dal Procuratore regionale in punto di giurisdizione nei confronti della Genesu S.p.A.. Nessun rapporto di "pubblico servizio" sarebbe, infatti, intercorso tra l'Ing. Rotondi e le Amministrazioni asseritamente danneggiate, avendo egli prestato la sua opera professionale a favore della società "Trasimeno Servizi Ambientali" S.p.A. che, a sua volta, non avrebbe stipulato contratti con gli enti locali aderenti all'ATI 2. In ogni caso, il ricorso non meriterebbe accoglimento, posto che ricorrerebbe a pieno titolo il rapporto di pregiudizialità-dipendenza di cui all'art. 106 c.g.c., ed essendo del tutto privo di pregio il richiamo all'art. 208 c.g.c..

17. Con memoria depositata in data 18.02.2021, si è costituito in giudizio Damiano Roberto, patrocinato come in atti, il quale chiede il rigetto del ricorso. Ricorda di essere stato coinvolto nel giudizio per responsabilità amministrativa quale dipendente di Gesenu S.p.A., in ragione dell'incarico di coordinatore degli impianti di Pietramelina e Ponte Rio, ricoperto dall'8.05.2014 all'1.10.2015; tuttavia, il Tribunale di Perugia, Sezione Riesame, con provvedimento depositato il 2.01.2020, avrebbe accertato, almeno in sede cautelare, la sommarietà delle indagini e il sostanziale adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla detta società. In ogni caso, ai fini della

sospensione in esame, eccetisce la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari convenuti, posto che sarebbe stata formulata una domanda di condanna in solido, proprio sul presupposto che vi sarebbero più condotte, unificate e strumentali tra loro; ne conseguirebbe la rilevanza pregiudiziale che l'eventuale declinatoria della giurisdizione pronunciata nei confronti di alcuno dei convenuti avrebbe nei confronti dell'intero giudizio.

18. Con memoria depositata in data 23.02.2021, si è costituito in giudizio Sisani Luciano, patrocinato come in atti, che ha concluso per la reiezione del ricorso, alla luce di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del Sassaroli.

19. Con memoria depositata in data 25.02.2021, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso, alla luce delle argomentazioni svolte dal procuratore regionale che troverebbero conforto nel principio di ragionevole durata del processo, nella *ratio* dell'art. 106 c.g.c. (che consentirebbe la sospensione soltanto nel caso di "pregiudizialità tecnica"), e nel formante giurisprudenziale contabile più recente. Richiama pronunciamenti della S.C. con i quali sarebbe stata applicata, in casi analoghi a quello per cui è causa, la sospensione ex art. 48 c.p.c., estensibile ai processi contabili, ove il Collegio la ritenesse "norma di principio", ai sensi dell'art. 7 c.g.c..

20. All'udienza odierna, sentite le parti presenti che si sono riportate alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Procuratore regionale ha impugnato l'ordinanza n. 10/2020 con la quale la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria ha dichiarato la sospensione del giudizio di responsabilità iscritto al n. 12742 del registro di segreteria, in attesa della definizione del giudizio, promosso da taluni dei convenuti in giudizio (TSA S.p.A. e Sassaroli Giuseppe), dinanzi alla Corte di cassazione per la pregiudiziale questione di giurisdizione, e ha posto a carico della parte più diligente l'onere di riassumerlo, entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di cassazione definitiva della controversia, ex art.106, comma 1, c.g.c..

2. L'ordinanza ha sospeso il processo sul presupposto che, dalla decisione della questione relativa alla giurisdizione, su taluni dei rapporti dedotti, derivi un "pregiudizio" sulla causa pendente in primo grado, *"per il fatto che la condanna richiesta dalla Procura territoriale investe tutti gli attuali convenuti, con vincolo di solidarietà e l'eventuale quota che andrebbe a scomputarsi per uno o più degli attuali convenuti, nella eventualità vi fosse un difetto di giurisdizione, si ripercuoterebbe inevitabilmente sugli altri convenuti, modificando la richiesta di condanna medesima"*.

21. L'ordito motivazionale non è condivisibile. L'art. 106 c.g.c., dopo le modifiche di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 114/2019 (che ha soppresso, dopo la locuzione «controversie», le parole «civile, penale o amministrativa»), consente la

sospensione del processo soltanto in presenza della coeva pendenza di «altra controversia», dinanzi al giudice contabile o altro giudice, che, *«costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato»*. La formulazione della norma, più restrittiva di quella contenuta nell'art. 295 c.p.c., recepisce l'evoluzione giurisprudenziale che ha, progressivamente, ridimensionato il campo di applicazione dell'istituto in esame.

La sospensione "necessaria" del processo, infatti, ne determina l'ingresso in uno stato di temporanea quiescenza, che si pone in netto contrasto con il principio di "ragionevole durata del processo", e impatta, negativamente, sull'esercizio dei diritti di azione e difesa (art. 24 Cost.). In considerazione dell'esigenza di preservare la finalità tipica dell'istituto - che è quella di evitare il conflitto "logico" di giudicati - la giurisprudenza di legittimità ha subordinato l'esercizio del potere di sospensione alla sussistenza di un rapporto di "pregiudizialità tecnica" (Cass. civ., Sez. Un. 26 luglio 2004, n. 1406, Cass. civ. Sez. III 8 giugno 2005, n. 12124; Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2007, n. 16995; Cass. civ. Sez. I, 9 gennaio 2008, n. 178; più di recente, Cass. civ. sez. VI, 24 maggio 2018, n.12996; Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019 n. 12999), che intercorre esclusivamente fra rapporti giuridici diversi e autonomi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si ponga come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la

cui esistenza deve, dunque, essere accertata con “efficacia di giudicato”, ed è necessariamente presupposta dalla prima.

Il vincolo di dipendenza non può che investire, di conseguenza, le sole questioni di fatto e, nell’ambito di queste ultime, soltanto quelle che assumano il carattere di indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere (Corte conti, Sez. riun., ord. 3 luglio 2018 n. 8; id. 6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata).

Di qui, il netto *discrimen* rispetto alla pregiudizialità “logica”: mentre nella pregiudizialità “tecnica” o “giuridica”, l’entità “pregiudiziale” è uno degli elementi della fattispecie del diritto pregiudicato, che non si esaurisce in essa, compendiandosi in ulteriori fatti giuridici, sì da consentire di poter distinguere nettamente una pluralità di rapporti giuridici, nella pregiudizialità “logica”, il rapporto giuridico obbligatorio “pregiudicante” non attribuisce un bene della vita in modo diretto, bensì fornisce la cornice entro cui si muovono i rapporti semplici, determinandone la disciplina e favorendone l’armonizzazione (tipico esempio, il rapporto di locazione rispetto alle singole fattispecie di dare-avere che investono l’attuazione dello stesso, come nel caso di mancato pagamento del canone locativo).

Si è, in tal ultimo caso, in presenza di una relazione tra la parte e il tutto, nel senso che il diritto è irradiazione del rapporto, diversamente dalla pregiudizialità tecnica in cui il rapporto

dipendente non è mero effetto di quello pregiudiziale, essendo le due situazioni soggettive generate da distinte ed autonome fattispecie (la relazione corre tra “entità eterogenee”). Il coordinamento tra le pronunce viene, pertanto, ad essere garantito attraverso l’istituto della sospensione, sul presupposto che non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 34 e 40 c.p.c., e, dunque, purché sia esclusa la possibilità di decidere, per legge o su istanza delle parti, la “questione pregiudiziale”, con efficacia di giudicato da parte dello stesso giudice (cd. “accertamento incidentale”).

La sospensione è “necessaria”, nel senso che non è dato al giudice il potere di non disporla in presenza delle condizioni previste dalla legge, e si impone nel rapporto sincronico tra i giudizi avvinti dal nesso di pregiudizialità tecnica; degrada, invece, a sospensione “discrezionale” nel rapporto diacronico, posto che il giudice “può” disporla, qualora ne sia invocata l’autorità nel processo pregiudicato, in pendenza di impugnazione della sentenza che ha definito quello pregiudicante (art. 187 c.g.c. e art. 337, comma 2, c.p.c.). In questi casi, l’impugnazione della sentenza che ha deciso sul rapporto “pregiudicante” può essere valutata dal giudice del rapporto “pregiudicato”, in termini di opportunità a determinarne la temporanea quiescenza (Cass. civ., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027 e poi ancora Cass. civ. Sez. VI 09 gennaio 2013 n. 375; Cass. civ. Sez. lav. 24 giugno 2014 n. 14274; Cass. civ. Sez. lav. 21 febbraio 2017 n. 4442; Cass. civ. Sez. VI 16 maggio 2017 n. 12035).

22 Ben diversamente, nel caso di specie, oggetto della controversia pendente dinanzi alla Corte di cassazione è la questione di giurisdizione, devoluta alla cognizione del giudice di legittimità in sede di impugnazione avverso la sentenza della Prima Sezione centrale d'appello n. 28/2020, con la quale i giudici del gravame, in riforma della sentenza di primo grado, hanno riconosciuto che il rapporto dedotto appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, e hanno disposto la rimessione della causa al primo grado, ex art. 199 c.g.c.. La questione nasce, pertanto, in seno alla medesima controversia, sicché difetta il requisito dell'alterità dei rapporti di cui al citato art. 106 c.g.c.

Viene, piuttosto, in rilievo, una *dipendenza logica* tra le "parti" o i "capi" di sentenza, che qui è ben distinguibile dalla *dipendenza giuridica* tra rapporti, considerato che la prima si muove su piano esclusivamente processuale e trova il suo referente normativo primario nell'art. 101, comma 3, c.g.c. (laddove stabilisce, al pari dell'art. 276 c.p.c., che il collegio decide "gradatamente" le questione pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, e quindi il merito della causa), mentre la seconda rileva sul piano processuale soltanto se sussiste sul piano sostanziale, in funzione di armonizzazione delle tutele, qualora ad esse non possa essere data "concentrazione" (il principio di concentrazione è positivizzato all'art. 3 c.g.c.).

23 Non hanno pregio le pur suggestive argomentazioni difensive esposte negli scritti degli odierni resistenti, in quanto

tendenti a sovrapporre diversi piani di valutazione. Sebbene, infatti, il ricorso per cassazione sia stato promosso soltanto da taluni degli originari convenuti, e la *causa petendi* della domanda nei loro confronti sia tale da determinare una “pregiudizialità” idonea a condizionare le sorti dell’intero giudizio (o di parte di esso), non può sottacersi che l’oggetto dell’impugnazione, dinanzi alla S.C., rimane circoscritto alla questione di giurisdizione, con elisione di ogni profilo inerente al “merito” del rapporto. La pendenza del giudizio per l’accertamento di tale presupposto processuale non invero, pertanto, la condizione descritta dall’art. 106 c.g.c., posto che non ricorre, come già precisato, alcuna “altra controversia” avente a oggetto un distinto rapporto “pregiudicante”: l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione si riverbera sulla medesima controversia per cui pende la lite in primo grado, limitandosi a ridefinire i confini soggettivi e oggettivi della domanda. Peraltro, la dedotta responsabilità a titolo di dolo e in via solidale non determina, sul piano processuale, il litisconsorzio necessario, invocato dagli odierni resistenti, bensì esclusivamente una situazione di litisconsorzio facoltativo a cumulo necessario (noto anche come “litisconsorzio processuale”), che incide sulla scindibilità o meno delle plurime cause oggetto di giudizio, alla stregua di una valutazione che soltanto il giudice del merito potrà compiere, tenendo conto che il principio del *simultaneus processus* può derogare ai soli criteri di competenza e giammai a quelli di giurisdizione.

3. La vicenda deve, di conseguenza, essere collocata fuori dal perimetro della sospensione “propria”, e risospinta nell’alveo della più ampia categoria della “sospensione impropria”, che si verifica tutte le volte in cui lo stesso processo continua in altra sede per l’accertamento di una “questione” avente carattere “pregiudiziale”, e si rende opportuno attendere l’esito di quel giudizio (Cass. civ. Sez. VI 26 febbraio 2015, n. 3915). In via meramente esemplificativa e non esaustiva, l’istituto della “sospensione impropria” trova cittadinanza negli ordinamenti processuali, in caso di remissione della questione di legittimità costituzionale (art. 23 l. 87/1953), o di rinvio per la cd. “pregiudiziale comunitaria” (art. 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull’Unione europea, e art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nonché in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione (art. 367 c.p.c.) o di competenza (art. 48 c.p.c.).

Le citate previsioni normative si pongono nel solco di un deciso *favor legislatoris* all’attuazione del principio di economia processuale, che nessuna interferenza ha con la ragione giustificatrice del potere di sospensione di cui agli artt. 295 c.p.c. e 106 c.g.c. Lungi dall’impedire il conflitto “logico” tra giudicati, che investe rapporti avvinti dal vincolo di pregiudizialità-dipendenza, la sospensione “impropria” tende semplicemente a evitare l’inutile dispendio di energie processuali, qualora il valido espletamento delle successive attività sia, comunque,

condizionato all'esito dell'impugnazione pendente dinanzi a un giudice di grado superiore. L'arresto momentaneo del processo non è, di conseguenza, mai "necessario", anzi è frutto di una scelta del giudice improntata a maggiore discrezionalità, entro limiti che il legislatore di volta in volta definisce.

4. L'analisi delle fattispecie sopra richiamate, tuttavia, ne esclude l'applicabilità, diretta o in via analogica, alla vicenda in esame.

41. Sicuramente, alcuna similitudine può essere ravvisata per la sospensione dovuta a pregiudizialità costituzionale o comunitaria, posto che in entrambi i casi la questione devoluta ad altro giudice investe la compatibilità delle "norme", da applicare al caso concreto, con fonti di rango costituzionale o comunitario.

42. Nonostante l'apparente analogia, il Collegio ritiene di dover escludere anche l'applicabilità dell'art. 367 c.p.c., che regola la sospensione del processo in seno al quale è stato promosso un regolamento di giurisdizione, esteso ai giudizi contabili, in forza del rinvio di cui all'art. 16 c.g.c.. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto preclusa la proponibilità di tale rimedio "preventivo", in presenza di sentenze che abbiano deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito (Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 1992, n. 13313) ovvero rese su questioni di giurisdizione (a partire da Cass. civ, sez. un., 22 marzo 1996, n. 2466 ma anche 8 febbraio 2010, n. 2716 e 22 novembre 2010, n. 23596). Nella situazione processuale in esame, al contrario, ricorrono ben due pronunce (di primo e secondo grado) sulla giurisdizione, e il ricorso per cassazione è

stato promosso ai sensi dell'art. 207 c.g.c. (e art. 362 c.p.c.), con la conseguenza che alcuna valutazione da parte del giudice del giudice di merito può essere compiuta in merito alla "manifesta" inammissibilità o "manifesta" infondatezza dell'istanza, di cui all'art. 367 c.p.c. (nel testo vigente dopo la riforma di cui alla legge 353/1990), poiché, ove ciò fosse consentito, al giudice sarebbe offerta la possibilità di sottrarsi al vincolo "endoprocessuale" della pronuncia sulla giurisdizione da lui stesso emessa.

43. Parimenti preclusa è la sospensione prevista dall'art. 48 c.p.c., nonostante la Corte di cassazione abbia interpretato la disposizione come "norma di principio", atta a regolare anche il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa *translatio iudicii* (Cass. civ. Sez. III, 12 marzo 2004 n. 5119, richiamata anche dalla Procura generale; id., 6 marzo 2006, n. 4794; id. Cass. civ., Sez. II, 26 luglio 2010, n. 17532; Cass. civ. Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7041). Nel processo civile, infatti, l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado dichiara la propria "incompetenza", è impugnabile esclusivamente con il "regolamento (necessario) di competenza" (art. 42 c.p.c.), e, dunque, la sospensione diventa funzionale alla preventiva risoluzione della questione da parte del Giudice regolatore. Nei processi contabili, al contrario, il provvedimento di incompetenza è oggetto di appello (art. 102, comma 5, c.g.c.), mentre il regolamento di competenza è promuovibile dinanzi alle Sezioni riunite esclusivamente dal

giudice dinanzi al quale penda il processo riassunto, nei limiti contenuti nell'art. 118 c.g.c. (che, peraltro, non prevede espressamente la sospensione del processo), e con l'intento di prevenire un conflitto "virtuale" di competenza (sul punto, di recente SS.RR. 16 dicembre 2020 n. 7). Tale ultima situazione non collima con quella per cui è causa, in quanto pende un ordinario ricorso per cassazione, che non è finalizzato a "regolare" la competenza, ma a decidere sulla questione pregiudiziale di giurisdizione.

5. La dinamica dell'*iter* processuale che emerge dagli atti di causa consente, semmai, l'accostamento alla fattispecie disciplinata dall'art. 102, comma 7, c.g.c. (in parte sovrapponibile all'art. 279, comma 4, c.p.c.), nonché dagli artt. 129 bis - 133 bis disp. att. c.p.c., questi ultimi direttamente applicabili ai processi contabili, in forza dell'art. 25 disp. att. c.g.c. di cui all'all. 2 d.lgs. n. 174/2016.

In particolare, alla stregua dell'art. 129 bis cit., in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza d'appello che, a sua volta, abbia riformato una sentenza di primo grado non definitiva, il collegio di primo grado, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre, con ordinanza non impugnabile, «che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di cassazione». Analogamente, l'art. 133 bis disp. att. dispone in caso di ricorso immediato per cassazione, qualora sia

impugnata una sentenza d'appello non definitiva.

51. Il sistema normativo disegnato nelle sopracitate disposizioni si applica espressamente all'impugnazione di *sentenza non definitiva* per la cui nozione occorre richiamare l'art. 102, comma 4, lett. d) c.g.c., laddove è previsto che il collegio pronunci sentenza quando, decidendo alcuna delle questioni di cui alle lett. a), b) e c), non definisce il giudizio, e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Il richiamo alle precedenti lettere (a, b e c) consente di identificare la categoria tipologica in esame con tutte quelle pronunce che dichiarano infondate le questioni di giurisdizione o competenza, o altre questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, dovendosi poi aggiungere a queste, i provvedimenti che decidono solo "parzialmente" il merito. Il tratto comune di tali provvedimenti decisori è la continuazione del processo dinanzi al giudice che li ha pronunciati, o perché la questione (di rito o di merito) è decisa in senso non dirimente - in quanto ritenuta priva di fondamento - o perché il giudice ha ritenuto matura la causa per la decisione, solo per alcune delle domande proposte o alcuno dei rapporti dedotti.

52. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di poter equiparare alle sentenze non definitive, nell'accezione sopra delineata, quelle emesse dai giudici di secondo grado in sede meramente rescindente. Per quanto qui rileva, sono state considerate "sostanzialmente" non definitive (Sez. Un.,

13 giugno 2012, n.9588; Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10136; Sez. Un., 3 luglio 2012, n. 11070; Sez. Un., 3 luglio 2012, n. 11072; Sez. Un., 10 luglio 2012, n. 11510; Sez. Un., 16 luglio 2012, n. 12105; Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17841; Sez. Un., 31 ottobre 2012, n. 18698; Sez. Un., 24 gennaio 2013, n.1717), le sentenze di secondo grado che abbiano dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice (ordinario, amministrativo o contabile), esclusa erroneamente dal giudice di primo grado, al quale la causa deve essere rimessa, al fine di consentire la cognizione del merito.

Ed è esattamente quello che è successo nel caso di specie, in cui vi è stata una prima sentenza (n. 80/2018) di natura “definitiva”, con la quale la Sezione territoriale, come sopra ricordato, ha declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice ordinario, nei confronti di tutti i convenuti, sul presupposto nella natura meramente privatistica dell’inadempimento contrattuale censurato; la pronuncia è stata, poi, oggetto di riforma in appello (Sez. I centr. app. n. 28/2020), con consequenziale remissione al primo grado per la decisione del merito ex art. 199 c.g.c., seguita dal ricorso immediato per cassazione.

6. In favore della natura “sostanzialmente” non definitiva delle dette pronunce militano plurimi elementi testuali, rinvenibili nel codice della giustizia contabile, di indubbia sintomaticità.

61. L’art. 199 c.g.c. delinea un ambito oggettivo di applicazione ben più ampio di quello descritto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

(contraddistinto da tassatività ed eccezionalità: *ex pluribus*, Cass. civ. 2 febbraio 2016, n. 1992; Cass. civ. 12 aprile 2017, n. 9515; Cass. civ. 7 maggio 2019, n. 12020), ricalcando, piuttosto, la disciplina dell'art. 105, comma 1, dell'abrogato r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, come reinterpreto, dopo l'abrogazione del secondo comma con l'art. 10 della l. 21 luglio 2000, n. 205, da queste Sezioni riunite (sentenza 21 aprile 2016 n. 8). La scelta del legislatore delegato è stata nel senso di sottrarre, di fatto, alla cognizione in "unico grado" delle sezioni d'appello, il merito della controversia, in presenza di questioni *lato sensu* "pregiudiziali", risolte in senso dirimente dai giudici territoriali, in funzione di valorizzazione del principio del doppio grado di giudizio. La riforma del capo di sentenza su qualsiasi questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, impone, infatti, il rinvio alle sezioni territoriali, anche in considerazione dell'ammissibilità del "terzo" grado di giudizio soltanto per motivi di giurisdizione.

In quest'ultimo caso, tuttavia, l'ampio tenore letterale dell'art. 207 c.g.c. consente di ritenere esperibile il ricorso immediato per cassazione contro tutte le "decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado" (oltre a quelle di cui all'art. 144), incluse quelle emesse ai sensi dell'art. 199 c.g.c.. La norma, infatti, non distingue tra sentenze definitive e non definitive, e rinvia espressamente agli artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., proprio allo scopo di richiamare l'attenzione sulla diretta copertura costituzionale dell'impugnazione *de qua*, e sull'impossibilità di

derogarvi. Rimane, in tal modo, elisa qualsivoglia incidenza delle preclusioni introdotte nell'art. 360, comma 3, c.p.c., dall'art. 2 del d.lgs. n. 40/2006. La disposizione, infatti, nella parte in cui esclude, in funzione dichiaratamente deflattiva, l'immediata impugnabilità, con il rimedio in esame, delle «sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente il giudizio», deve ritenersi limitata ai soli ricorsi di cui al primo comma (e per tutti i motivi ivi enumerati), e, dunque, distinta dall'art. 362 c.p.c., al quale, come detto, rinvia l'art. 207 c.g.c.: una diversa interpretazione si porrebbe in diretto contrasto con l'art. 111, comma 8, Cost.. Nei processi che pendono dinanzi a "giudici speciali", il ricorso per cassazione è, infatti, il mezzo che l'ordinamento mette a disposizione della parte soccombente per impugnare subito la sentenza d'appello di riforma della pronuncia di primo grado recante una erronea *absolutio ab instantia*, a prescindere se essa rivesta o meno il carattere della definitività.

62 A supporto del percorso ermeneutico fin qui tracciato, l'art. 199 c.g.c. non prevede affatto che il termine per la riassunzione dinanzi al giudice di primo grado, in caso di pronuncia meramente rescindente, rimanga "interrotto", per effetto dell'immediata proposizione del ricorso per cassazione, come, invece, accade nel processo civile, in forza dell'art. 353, comma 3, c.p.c.

Nei giudizi contabili, infatti, la parte interessata ha l'onere di riassumere il processo nel termine di tre mesi dalla notificazione o,

se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, e, in assenza di un'esplicita previsione normativa, ipotizzare l'applicazione analogica dell'art. 353, comma 3, c.p.c. (che non è norma di principio), è palesemente impedito non solo dall'art. 7 c.g.c., ma, in generale, dal principio di tassatività dell'intera disciplina dei termini, soprattutto se perentori e decadenziali. L'onere di riassunzione in primo grado nei termini sopra indicati non è suscettibile di deroghe, con consequenziale esclusione dell'istituto dell'acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. (e art. 177, comma 3, c.g.c.), in presenza di un ricorso per cassazione promosso successivamente alla riassunzione del processo in primo grado (in termini, Cass. civ. Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7041).

63. Da ultimo, l'art. 199, comma, 2 c.g.c. stabilisce che il giudice d'appello «rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio di merito» (mentre l'art. 353, comma 1, si limita a sancire il dovere del giudice di rimandare «le parti davanti al primo giudice»), e affida al primo giudice «la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello». La scelta è diametralmente opposta a quella rinvenibile nel codice di rito, nel quale, al contrario, il giudice del rescindente decide anche sulle spese (per la valorizzazione di tale elemento si rinvia a Cass. civ. Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25774). Entrambe le puntualizzazioni, lungi dal porsi in termini di mera precisazione lessicale, sono da considerarsi indice della volontà del legislatore di accentuare la natura “non definitiva” della

sentenza pronunciata dal giudice del gravame, e di concepire l'intero giudizio come un *unicum*, nel quale i due gradi dialogano tra loro, nel sotteso intendimento di valorizzare l'azione come diritto a un provvedimento di merito.

64 L'unica disciplina in grado di garantire il coordinamento tra il primo grado (proseguito per effetto della rimessione in parola) e il giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, deriva, dunque, dal combinato disposto degli artt. 102, comma 7, c.g.c. e 129 bis-133 bis disp. att. c.p.c., i quali prevedono la possibilità di sospendere, con ordinanza "non impugnabile", l'istruttoria (e, dunque, l'intero processo), ma soltanto in presenza delle seguenti condizioni: a) istanza concorde delle parti; b) diretta incidenza della questione devoluta alla cognizione dei giudici di legittimità sull'ulteriore prosieguo del giudizio (in termini, Cass. civ. Sez. VI - Lav., 22 gennaio 2019, n. 1581). Tale ricostruzione esegetica consente di contemperare le opposte esigenze, posto che demanda, all'accordo tra le parti e alla valutazione discrezionale del giudice, lo scrutinio di opportunità della sospensione in esame, avendo riguardo al canone di "ragionevole durata del processo". Diversamente opinando, si rischierebbe di precludere totalmente il potere di sospensione (con evidenti riflessi sul giudizio in corso), ovvero di ammetterlo senza alcun filtro, in violazione del detto canone di celerità processuale.

65 In caso di mancato accordo, il sistema processuale delineato nel d.lgs. n. 174/2016 "tollera" la mancata sospensione, avendo

puntualmente confermato la regolamentazione del cd. “effetto espansivo esterno”, all’art. 186, comma 2, c.g.c., in perfetta sintonia con l’art. 336, comma 2, c.p.c.. La disposizione, infatti, deve considerarsi quale clausola di chiusura del sistema, in quanto, in mancanza di sospensione, *“la riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o impugnata”*. Tra gli “atti” e i “provvedimenti” dipendenti dalla sentenza annullata devono includersi non solo quelli esecutivi, in considerazione del tenore letterale dell’art. 208 c.g.c. – in forza del quale la proposizione del ricorso per cassazione non sospende la “esecutività” della sentenza impugnata – ma anche quelli “istruttori”, allorquando, non sospeso il processo, il giudice di primo grado abbia consentito l’ulteriore prosecuzione del giudizio fino al “provvedimento” decisorio finale, da identificare con la sentenza (in termini, Cass. civ. Sez. VI, 8 maggio 2020, n. 8664).

7. In assenza delle sopraindicate condizioni legittimanti, l’ordinanza di sospensione non può considerarsi validamente emessa, come nel caso di specie, in cui manca, sicuramente, l’accordo delle parti. Diversamente da quanto sostenuto negli scritti difensivi degli odierni resistenti, ed evidenziato anche nel *corpus* dell’ordinanza, v’è prova documentale e fonografica della verbalizzata opposizione del Procuratore regionale alla richiesta di sospensione del giudizio, promossa, dinanzi ai giudici territoriali; alcun peso può essere attribuito alla mancanza di una

replica *ad hoc* sul punto, da parte del p.m. contabile.

8. La verifica sui presupposti di esercizio del potere di sospensione, nel caso in esame, non può che, in definitiva, concludersi negativamente:

81. non ricorrono, infatti, le condizioni per la sospensione necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c., in assenza della dualità di rapporti avvinti da nesso di pregiudizialità tecnica;

82. non ricorrono le condizioni per la sospensione "volontaria" di cui all'art. 106, comma 2, c.g.c., posto che manca l'accordo delle parti, come provato dal Procuratore regionale ricorrente;

83. non ricorrono neppure le condizioni di cui agli artt. 102, comma 7, c.g.c., e 129 bis-133 bis disp. att. c.p.c., ai quali pure sarebbe stato necessario riferirsi per dipanare le problematiche connesse all'immediata proposizione del ricorso per cassazione, in assenza della concorde volontà delle parti. Assorbiti gli altri motivi del ricorso.

9. L'impugnazione deve essere, pertanto, accolta e, per l'effetto, annullata l'ordinanza di sospensione, la parte più diligente è onerata della riassunzione del processo innanzi al giudice di primo grado, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento, ai sensi dell'art. 122 c.g.c.

10. Attesa l'incidentalità del presente gravame, la pronuncia sulle spese compete al giudice di merito unitamente alla pronuncia definitiva.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata, onerando la parte più diligente alla riassunzione del processo innanzi al giudice di primo grado, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento. Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 10-17 marzo 2021.

IL PRESIDENTE

Mauro Orefice

Firmato digitalmente

La presente ordinanza è stata depositata in Segreteria in data 30 marzo 2021.

Il Dirigente

Maria Laura Iorio